



## **Giunta Regionale della Campania**

### **Decreto**

**Dipartimento:**

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
24	31/08/2017	50	12	92

**Oggetto:**

Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della l. 241/90, del D.D. n. 6 del 16/01/2017 "Legge Regionale 11/1986 ss.mm.ii. - professioni turistiche - art. 13 (Sanzioni amministrative), comma 1 - Processo verbale di contestazione elevato in data 22/07/2016 nei confronti della Sig.ra Kim Ae Ra: determinazioni".

#### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Documento Primario : 64B048FE87027D9E28DFCA726663CADAD75D3C9B

Frontespizio Allegato : B8412F537776B8D19CE39FCAF66244EC07C4C653





## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

\_\_\_\_\_

**dott. Grassia Mario**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>24</b>	<b>31/08/2017</b>	<b>12</b>	<b>92</b>

Oggetto:

***Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della l. 241/90, del D.D. n. 6 del 16/01/2017 "Legge Regionale 11/1986 ss.mm.ii. - professioni turistiche - art. 13 (Sanzioni amministrative), comma 1 - Processo verbale di contestazione elevato in data 22/07/2016 nei confronti della Sig.ra Kim Ae Ra: determinazioni".***

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____



## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE

- a. sulla scorta dei Decreti Ministeriali 7 aprile 2015 "Individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97" e 11 dicembre 2015 n. 565 "Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione", della Circolare della Direzione Generale Turismo del MIBACT 0012496 CL. 49.04.10/1 del 11.08.2016 e del parere dall'Avvocatura regionale reso con nota n. 535004 del 02/08/2016, a seguito del rapporto completo di processo verbale trasmesso, con nota n. 48/25 del 31.10.2016, dalla Legione Carabinieri Campania – Stazione di Pompei – Posto fisso Carabinieri Scavi relativo al verbale di contravvenzione n. 48/11 elevato in data 22/07/2016, è stato emesso nei confronti della Sig.ra Kim Ae Ra, nata a Seoul (Repubblica di Corea) il 24/12/1959 e residente in Fiuggi alla via Armando Diaz 544, il Decreto Dirigenziale n. 6 del 16/01/2017, dalla competente UOD "Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi", con il quale si è ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.000,00;
- b. avverso il provvedimento adottato l'Avv. Marco Tedaldi di Tavasca, in nome e per conto dell'assistita Sig.ra Kim Ae Ra, ha proposto Ricorso ai sensi dell'art. 22 e ss. L. 689/81 all'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata, con iscrizione al Ruolo Generale n. 3607/2017.

### CONSIDERATO CHE

- a. contro i decreti ministeriali richiamati in premessa sono stati presentati i ricorsi NRG 4787/2016 e 4954/2016;
- b. il TAR del Lazio, sez. II-quater, ha accolto i ricorsi in argomento, rispettivamente, con le sentenze n. 2831/2017 e n. 2817/2017 e per l'effetto ha annullato sia il DM 7 Aprile 2015 sia il DM 11 dicembre 2015 n. 565;
- c. Avverso le citate sentenze del TAR Lazio, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – MIBACT ha presentato al Consiglio di Stato i ricorsi n. 1800/2017 e n. 1841/2017;
- d. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), con sentenza N. 03859/2017 REG.PROV.COLL., pubblicata il 01/08/2017, si è definitivamente pronunciato sugli appelli ricorsi nn. 1800/2017 RG e 1817/2017 RG, proposti dal MIBACT avverso le sentenze del TAR Lazio nn. 2831/2017 e 2817/2017, riunendoli e respingendoli, confermando le impugnate sentenze che hanno eliminato di fatto tutte le limitazioni all'esercizio della professione di guida turistica su base nazionale e ordinando, altresì, che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

### PRESO ATTO CHE

- a. sussiste l'interesse pubblico all'annullamento del D.D. n. 6 del 16/01/2017, atto illegittimo in re ipsa a seguito della pubblicazione della sentenza definitiva del Consiglio di Stato che ha confermato l'annullamento da parte del giudice amministrativo degli atti presupposti che lo hanno determinato;
- b. è interesse dell'Amministrazione perseguire l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica attraverso azioni di deflazione del contenzioso instauratosi avverso il citato D.D. 6/2017.

**DATO ATTO CHE** il provvedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della l. 241/90 (Annullamento d'ufficio), del D.D. n. 6/2017 non può essere assunto dal dirigente della UOD "Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi" incardinata nella Direzione Generale per le



Politiche Culturali e il Turismo, in quanto assente dal servizio, per motivi di salute, a far data dal 10/07/2017.

**RITENUTO, PERTANTO,**

- a. di potersi avvalere della facoltà di ricorso ai poteri sostitutivi del Direttore Generale Vicario, di cui al comma 9-bis dell'art. 2 della l. 241/90, in considerazione dell'inerzia derivante dal perdurare della motivata assenza dal servizio del dirigente della competente UOD;
- b. di dover provvedere ad annullare il D.D. n. 6 del 16/01/2017 e la relativa sanzione comminata alla Sig.ra Kim Ae Ra in considerazione del venir meno dei presupposti che l'hanno determinata;
- c. di dover darne integrale comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto.

**VISTI**

- a. la legge 689/1981;
- b. la L. R. n. 13/1983;
- c. la L.R. n. 11/1986 ss.mm.ii.;
- d. la legge n. 6 agosto 2013, n. 97;
- e. il D.D. n. 6/2017;
- f. le Sentenze del TAR Lazio, sez. II-quater, n. 2831/2017 e n. 2817/2017;
- g. la D.G.R. n. 235/2017;
- h. il D.P.G.R. n. 84/2017;
- i. la sentenza del Consiglio di Stato (sez. VI) N. 03859/2017 REG.PROV.COLL., pubblicata il 01/08/2017.

**DECRETA**

Per le motivazioni e secondo le modalità espresse in narrativa, che di seguito s'intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della l. 241/90 (Annullamento d'ufficio), il D.D. n. 6 del 16/01/2017 della UOD "Operatori turistici e sostegno ai nuovi turisti" a seguito del confermato annullamento da parte del giudice amministrativo degli atti presupposti;
2. di dichiarare, per l'effetto, la Sig.ra Kim Ae Ra, nata a Seoul (Repubblica di Corea) il 24/12/1959 e residente in Fiuggi, alla via Armando Diaz, 544, esentata dal pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.000,00 ingiunto con il D.D. n. 6 del 16/01/2017;
3. di darne integrale comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto;
4. di informare che avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile esperire i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla normativa vigente;
5. di disporre l'invio del presente atto:
  - 5.1. all'Avv. Marco Tedaldi di Tavasca, in nome e per conto della Sig.ra Kim Ae Ra, Corso Trieste n. 61 - 00198 Roma;
  - 5.2. alla UOD "Operatori turistici e sostegno ai nuovi turisti";
  - 5.3. alla Legione Carabinieri Campania – Stazione di Pompei – Posto fisso Carabinieri Scavi;
  - 5.4. alla Struttura regionale corrispondente, nel previgente Ordinamento Amministrativo, al Servizio "Registrazione Atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali".

**GRASSIA**